



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2011, N. 572

REG. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 14/2010, art. 39. Misura per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero. Approvazione convenzione con AGREA e programma operativo 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2011, N. 573

REG. (CE) 1234/2007. Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” - Campagna viticola 2011/2012 - Approvazione modalità attuative e avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo

6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2011, N. 572

Reg.(CE) n. 1535/2007 e L.R. 14/10, art. 39. Misura per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero. Approvazione convenzione con AGREA e programma operativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 337 del 2007;

Considerato che il predetto Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti *de minimis* prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;

- l'erogazione di un importo di Euro 7.500,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l'importo cumulativo per la concessione di aiuti *de minimis* sull'intero ambito del territorio nazionale per il periodo 2008-2013 è stato definito in Euro 320.505.000,00;

- che con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che nell'ambito del plafond attribuito alla Regione Emilia-Romagna risultano ancora disponibili risorse per attivare interventi in regime *de minimis*;

Vista la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013", ed in particolare l'art. 39, recante "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero", con il quale - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio - la Regione è autorizzata, per la campagna 2011, a concedere aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Dato atto che il suddetto art. 39 della L.R. n. 14/2010 prevede, in particolare:

- che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal richiamato Reg. (CE) n. 1535/2007;

- che con la medesima deliberazione sono altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono associarsi e le relative procedure di controllo, nonché

ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;

- che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" voce n. 12, elenco 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011;

- che la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e cassa a norma dell'art. 31, comma 2, lett. d) della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

Dato atto che l'accantonamento previsto per l'esercizio finanziario 2011 alla richiamata voce 12 dell'elenco n. 2 "Fondo Speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" di cui al capitolo 86350, afferente la U.P.B. 1.7.2.2.29100, ammonta ad Euro 1.500.000,00;

Considerato:

- che con l'intervento di che trattasi si intende favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell'ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, in applicazione di quanto stabilito dal citato Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati;

- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all'aiuto su superficie connesso all'applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 ed interessa le medesime superfici;

- che, per garantire maggiore efficacia all'aiuto e per motivi di economicità dell'azione amministrativa, è opportuno prevedere che l'intervento sia gestito attraverso una pre-domanda da presentare contestualmente alla Domanda Unica di Pagamento di cui al predetto Reg. (CE) n. 73/2009;

- che, ai fini di evitare la sovrapposizione di aiuti per i medesimi impegni, è necessario precludere l'accesso al regime *de minimis* ai produttori bieticoli beneficiari nel 2011 di aiuti agro-ambientali previsti dalla Misura 214, Azioni 1 (produzione integrata) e 2 (produzione biologica), del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, in quanto già soggetti all'impegno di effettuare rotazioni colturali;

Visti:

- il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche;

- il Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del predetto Reg. (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visti, altresì:

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, ed in

particolare l'art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l'AGEA;

- il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2000 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153) che ha stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, adottato in data 13 novembre 2001, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CEE) n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna, inerenti le misure di sviluppo rurale;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, prot. n. B/387 adottato in data 12 marzo 2003, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti, sul medesimo territorio, inerenti i settori dei seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, ortofrutta, miele, zootecnia, carni ovine-caprine;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n. B/1642 adottato in data 8 luglio 2004, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori d'intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 che ha confermato il riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato opportuno - stante la stretta correlazione più sopra evidenziata degli aiuti di cui al presente atto con gli aiuti connessi alla Domanda Unica di Pagamento di competenza dell'Organismo Pagatore regionale - affidare ad AGREA la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi nonché parte di quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

Dato atto che per individuare le modalità più efficaci di attivazione dell'intervento la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie ha concordato con AGREA l'iter procedimentale e la gestione delle procedure operative dalla fase di presentazione delle pre-domande all'effettiva liquidazione ed effettuazione dei controlli, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AGREA e dettare le disposizioni per l'accesso agli aiuti;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'intervento contributivo previsto dall'art. 39 della L.R. n. 14/2010 teso alla concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-

ambientali;

- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti nonché parte di quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- a rinviare a successivo provvedimento l'iscrizione in parte effettiva di spesa nel bilancio regionale della somma più sopra individuata e destinata all'attivazione dell'intervento di cui trattasi;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente, nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività Produttive, Commercio e Turismo e dell'Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare l'intervento contributivo previsto dall'art. 39 della L.R. n. 14/2010 teso alla concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

3) di affidare all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi nonché parte di quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

4) di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, economia itti-

ca, attività faunistico-venatorie;

5) di approvare inoltre il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 5) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto;

7) di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed eventuali proroghe di termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto possano essere disposte con determinazione del dirigente regionale competente;

8) di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà all'iscrizione in parte effettiva di spesa nel bilancio regionale della somma di Euro 1.500.000,00 destinata all'attivazione dell'intervento;

9) di stabilire che all'impegno di spesa ed al conseguente trasferimento delle risorse ad AGREA provvederà con proprio atto formale – ai sensi degli artt. 47 e 51 della L.R. n. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche - il dirigente regionale competente secondo le modalità definite nello schema di convenzione approvato con la presente deliberazione;

10) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione il Programma operativo di cui all'Allegato B).

ALLEGATO A (omissis)

Allegato B

Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 23 dicembre 2010 n. 14, art. 39. Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto *de minimis* – Programma Operativo

1. Obiettivi

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell'Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

Il 2011 è un anno particolarmente critico per il mantenimento di adeguati investimenti in termini di superficie bieticola in quanto, tra l'altro, cessano gli aiuti accoppiati previsti dall'OCM zucchero e, al contempo, lo stanziamento previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - di cui circa la metà destinato ai bieticoltori dell'Emilia-Romagna - è inferiore di Euro 5.000.000,00 rispetto a quello stabilito per il 2012 e per il 2013 (Euro 14.700.000,00 per il 2011 ed Euro 19.700.000,00 per il 2012 ed anni successivi).

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell'ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

2. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.500.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è definito in Euro 120,00;

- l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dalle pre-domande di aiuto;

- l'importo dell'aiuto per impresa sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 7.500,00 per impresa nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis*. Per triennio si intende l'esercizio fiscale in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all'aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della regione Emilia-Romagna risultante a seguito dei controlli:

- sul quantitativo minimo di seme per ettaro (120.000 semi/ettaro) previsto al punto 3.6 della circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010 per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e art. 8 del D.M. 29 luglio 2009;

- su superficie effettuati secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, utilizzato nell'ambito della Domanda Unica di Pagamento di cui al Reg. (CE) n. 73/2009.

4. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- presentino la Domanda Unica di Pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, comprensiva del quadro relativo all'art. 68 del medesimo Regolamento, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per superfici bieticole situate nel territorio regionale;

- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;

- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;

- non abbiano procedure fallimentari in corso;

- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;

- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e i due precedenti) in sede di presentazione della pre-domanda di aiuto e ne confermino i contenuti in sede di presentazione della domanda di aiuto qualora non siano intervenute variazioni. Diversamente, nel caso in cui siano intervenute variazioni, sottoscrivano una nuova dichiarazione sugli aiuti ricevuti;

- rispettino l'impegno agro-ambientale consistente nell'effettuare la coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni che nell'annata precedente non erano investiti a barbabietola.

Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente Programma operativo le imprese agricole che nel 2011 presentano domanda di

pagamento per accedere ai benefici previsti dalla Misura 214, Azioni 1 (produzione integrata) e 2 (produzione biologica), del PSR 2007/2013 nella quale figurano superfici investite a barbabietola da zucchero.

5. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. che intendono accedere agli aiuti di cui alle presenti disposizioni presentano apposita pre-domanda ad AGREA congiuntamente alla Domanda Unica di Pagamento, comprensiva quest'ultima del Quadro di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, della quale costituisce appendice. A tal fine lo schema della Domanda Unica di Pagamento è opportunamente integrato secondo quanto previsto dal presente Programma operativo.

Le pre-domande costituiscono presupposto e condizione indispensabile per la presentazione della successiva domanda di aiuto.

A seguito della determinazione dell'importo effettivo dell'aiuto per ettaro, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 3., le imprese che hanno inoltrato la pre-domanda di aiuto e sono risultate ammissibili presentano ad AGREA la domanda di aiuto *de minimis* entro i termini fissati con apposito atto del dirigente regionale competente.

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda non potrà essere in nessun caso superiore a quella riportata in pre-domanda.

Le pre-domande sono acquisite attraverso il sistema informativo di AGREA con le modalità definite da AGREA stessa per la Domanda Unica di Pagamento.

Le modalità di presentazione delle domande, anch'esse acquisite attraverso il predetto sistema informativo, sono definite dal dirigente regionale competente, in accordo con AGREA, nell'atto di fissazione dei termini di presentazione.

6. Iter del procedimento di istruttoria

AGREA riceve le pre-domande di aiuto presentate dalle imprese e trasmette alla Regione il relativo elenco, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze dell'analisi istruttoria sulle pre-domande con l'indicazione di quelle eventualmente non ammissibili in relazione alle superfici indicate e degli ettari risultati ammissibili, nonché le eventuali indicazioni circa l'ammontare degli aiuti percepiti in *de minimis* dichiarati da ciascun richiedente.

In relazione alla documentazione pervenuta, la Regione stabilisce - con atto del dirigente regionale competente - l'importo effettivo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, fissa il termine e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto.

AGREA riceve le domande di aiuto, effettua l'istruttoria definitiva di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la superficie ammissibile all'aiuto nonché l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in *de minimis* dichiarati da ciascun richiedente, e tra-

smette le risultanze alla Regione.

La Regione provvede - con atto del dirigente regionale competente - in base alla documentazione trasmessa da AGREA e dei propri controlli, all'esclusione o ammissione delle domande all'aiuto, alla relativa concessione e contestuale liquidazione ed alla trasmissione dell'atto ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, emerga una situazione di irregolarità contributiva, AGREA sospende l'esecuzione del pagamento fino ad avvenuta regolarizzazione e comunque per un periodo non superiore a 10 mesi, decorso il quale, se l'irregolarità persiste, l'impresa decade dall'aiuto e AGREA ne dà informazione alla Regione al fine dell'adozione del conseguente provvedimento di revoca.

La Regione provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni di AGREA relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AGREA medesima.

7. Controlli

Nelle diverse fasi procedurali, AGREA effettua le seguenti attività di controllo:

- verifica delle superfici indicate in pre-domanda ed in domanda al fine della determinazione della superficie ammissibile all'aiuto, secondo le procedure e le modalità indicate nel presente Programma operativo;

- verifica del rispetto degli impegni agro-ambientali assunti consistenti nell'effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni che nell'annata precedente non erano investiti a barbabietola;

- verifica della regolarità della posizioni contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell'ambito dei premi comunitari in materia di agricoltura.

Il Servizio regionale competente della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, attività faunistico-venatorie effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto *de minimis* percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti. Per la verifica degli aiuti *de minimis* il Servizio di cui sopra si avvarrà delle informazioni previste dal paragrafo 5. dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1535/2007, se disponibili o provvederà ad effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni rese.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AGREA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall'Organismo medesimo per il procedimento relativo alla Domanda Unica di Pagamento.

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del dirigente regionale competente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2011, N. 573

REG. (CE) 1234/2007. Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” - Campagna viticola 2011/2012 - Approvazione modalità attuative e avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista, in particolare, la Sezione IV *ter* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 che disciplina l’assegnazione di risorse comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo attraverso un programma nazionale;

Richiamato, a tal fine, il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione Europea il 30 giugno 2008;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l’altro, l’attivazione della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” tesa ad aumentare la competitività dei produttori del settore vitivinicolo attraverso azioni di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei Paesi terzi;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 22 luglio 2010, che fissa le modalità attuative della predetta misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010-2011 e seguenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2010;

Visti altresì:

- il Decreto del Direttore Generale Capo Dipartimento delle Politiche Competitive del mondo rurale e della qualità n. 6442 del 4 aprile 2011 recante “Invito alla presentazione dei progetti Campagna 2011/2012. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010”;

- il Decreto del Direttore Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di mercato n. 2896 del 15 aprile 2011 concernente la ripartizione della dotazione finanziaria tra le Regioni e le Province autonome dei fondi destinati alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2011/2012;

Preso atto che il Decreto ministeriale n. 4123/2010 prevede,

fra l’altro, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare proprie disposizioni per emanare bandi connessi all’attuazione della predetta misura a valere su fondi di quota regionale, in conformità alla disciplina ministeriale ed in particolare relativamente:

- alle categorie di vino oggetto di promozione, ai criteri selettivi e ai criteri di priorità;

- ai beneficiari e ai requisiti minimi di accesso;

- alle azioni ammissibili, alla durata dei programmi, nonché alla griglia dei punteggi per la valutazione;

Ritenuto opportuno avvalersi della prerogativa prevista dalle citate disposizioni ministeriali al fine di valorizzare le peculiarità della realtà produttiva regionale e consentire la partecipazione di un maggior numero di imprese esportatrici al bando regionale, approvando specifiche previsioni in merito:

- ai criteri di priorità, specie con riferimento ai progetti pluriennali, ed al requisito minimo di accesso definito al comma 7 dell’art. 3 del citato Decreto ministeriale n. 4123/2010 in relazione alla percentuale di export sul totale prodotto;

- alla modulistica da utilizzare ai fini della presentazione dei progetti, accorpendo alcuni allegati già previsti nel Decreto Direttoriale n. 6442/2011;

Ravvisata altresì l’opportunità di disciplinare alcuni aspetti collegati all’esame in sede istruttoria delle domande prevedendo che i progetti pluriennali siano valutati nel loro complesso - senza che questo comporti alcun impegno da parte della Regione in termini finanziari - mentre l’ammissibilità delle spese sia distinta per stralci annuali in funzione delle risorse rese disponibili dal riparto nazionale;

Ritenuto pertanto di approvare le “Disposizioni regionali applicative della misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna viticola 2011/2012” di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che tali disposizioni costituiscono, al contempo, avviso pubblico per la presentazione dei progetti di promozione a valere sui fondi di quota regionale riferiti all’annualità 2011-2012 pari ad Euro 5.612.554,00;

Valutato inoltre, in funzione della più efficiente gestione delle procedure, di prevedere che specifiche disposizioni tecniche nonché proroghe alla tempistica di presentazione dei progetti connesse a eventuali modifiche delle citate disposizioni ministeriali possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

Ritenuto infine di stabilire che i progetti presentati prima della pubblicazione della presente deliberazione possono essere ad essa adeguati entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo a valere sui predetti fondi di quota regionale;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive,

commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare – sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate - le “Disposizioni regionali applicative della misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna viticola 2011/2012” di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplinano, tra l'altro, la presentazione delle domande di contributo, l'iter procedimentale di istruttoria ed i criteri per la formulazione della graduatoria con riferimento al finanziamento di progetti di promozione a valere sul Programma nazionale di sostegno nel settore del vino, in attuazione della normativa comunitaria;

2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) costituiscono anche avviso pubblico per la presentazione dei progetti di promozione sui fondi quota regionale riferiti alla campagna 2011-2012, pari ad Euro 5.612.554,00;

3) di prevedere che i progetti pluriennali siano valutati nel loro complesso - senza che questo comporti alcun impegno da

parte della Regione in termini finanziari - mentre l'ammissibilità delle spese sia distinta per stralci annuali in funzione delle risorse rese disponibili dal riparto nazionale;

4) di stabilire che i progetti presentati prima della pubblicazione della presente deliberazione possano essere ad essa adeguati entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande;

5) di prevedere, inoltre, in funzione della più efficiente gestione delle procedure, che specifiche disposizioni tecniche nonché proroghe alla tempistica di presentazione dei progetti connesse a eventuali modifiche delle citate disposizioni ministeriali possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

6) di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'Organismo Pagatore Agea il presente atto e relativo allegato in applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 4123/2010;

7) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando mandato alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie di assicurarne la diffusione attraverso il sito ErmesAgricoltura.

Disposizioni regionali applicative della misura di promozione sui mercati dei paesi terzi per la campagna viticola 2011/2012"- Avviso pubblico per la presentazione di progetti di promozione

**Art. 1
(Definizioni)**

Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.

**Art. 2
(Soggetti beneficiari e requisiti)**

Possono accedere ai benefici della misura i seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125-sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
- d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'art. 5 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli, purché in partecipazione con i soggetti di cui alla lettera g);
- g) le associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

I beneficiari di cui al comma 1 possono attuare direttamente le azioni previste all'art. 7 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, qualora dimostrino di possedere le necessarie capacità tecniche.

I progetti possono avere una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.

I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c), nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché aggregati in forma associativa o in società consortile, possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, a condizione che le aziende partecipanti siano diverse.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale calcolata sulla base della media della produzione risultante dalle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni.

I soggetti di cui alle lettere d), e) e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano esportato almeno il 10% del totale prodotto.

I soggetti pubblici di cui alla lettera f) promuovono la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera g), partecipano alla loro redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari.

Art. 3
(Azioni ammissibili)

Le azioni ammissibili sono individuate dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e articolate, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto direttoriale n. 6442 del 4 aprile 2011, come segue:

- a) promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
- la pubblicità e le azioni di comunicazione;
 - le azioni di pubbliche relazioni;
 - la produzione di materiale informativo;
 - gli annunci di prodotto, pos, house organ;
 - la degustazione e presentazione del prodotto, i materiali da banco e da esposizione;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA, ecc).
Rientrano in tale categoria:
- degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della gdo e nei punti vendita specializzati;
- d) altri strumenti di comunicazione:
- creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
 - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti, solo qualora l'importo dell'azione non superi il 20% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti e non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L'azione è ammessa esclusivamente a condizione che il progetto preveda almeno una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Art. 4
(Spese non ammissibili)

Non sono ammissibili:

- a) le spese di personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione;
- b) le spese sostenute prima della data di stipula del contratto;
- c) le spese relative ad iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto.

Art. 5
(Presentazione dei progetti)

I progetti relativi alle campagne di applicazione della misura devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **14.00** del giorno **10 giugno 2011** ai seguenti indirizzi:

Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n. 81
00185 ROMA

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali
Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità
Via XX Settembre n. 20 – 00185 ROMA

Il progetto consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata assicurata deve pervenire entro il termine di scadenza previsto, non farà fede il timbro postale ma la data e l'orario di effettiva ricezione da parte delle Amministrazioni.

Il progetto, accompagnato da una lettera di trasmissione, deve pervenire in un plico chiuso sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche – Annualità 2011/2012”.

Art. 6
(Procedure)

Le procedure istruttorie sono gestite rispettando le seguenti modalità e tempistica:

- Il Gruppo di valutazione, costituito con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, esamina i progetti entro i 35 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle domande.
- Entro la medesima data il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali fa pervenire al Ministero l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un'apposita scheda descrittiva elaborata dal Gruppo di valutazione, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
- Il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti, entro il 20 luglio 2011, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.
- Entro la medesima data, il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali comunica ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame del competente Gruppo di valutazione con riferimento ai progetti presentati.

- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 settembre 2011, i beneficiari presentano all'Organismo Pagatore Agea una proposta contrattuale corredata dei documenti indicati all'Allegato 6 del presente avviso.
- L'Organismo Pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari, entro il 10 ottobre 2011, appositi contratti.

Art. 7
(Documentazione)

Il progetto è costituito dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

- a) Domanda di partecipazione redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato 1 al presente avviso. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo.
- b) Relazione dettagliata delle attività e dei costi contenente gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostri l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consenta una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

- a) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il beneficiario possiede la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'Allegato 4 al presente avviso.
- b) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito attestante che l'Organismo di attuazione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione deve essere conforme allo schema di cui all'Allegato 5 al presente avviso e deve essere presentata contestualmente alla domanda nel caso che la scelta dell'Organismo di attuazione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.
- c) Documentazione finanziaria attestante il volume di produzione e di affari dell'Organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni. Qualora il proponente operi in regime di esenzione dovrà produrre copia dei bilanci approvati o della rendicontazione annuale, relativa ai 3 anni precedenti;
- d) Impegno firmato della o delle Organizzazioni proponenti a mantenere la propria quota di partecipazione finanziaria per tutta la durata del progetto.

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia.
- b) Informativa antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'ammontare del contributo richiesto superi la soglia antimafia.
- c) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'Allegato 2 al presente avviso.
- d) Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto.

e) Statuto del beneficiario.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa in originale e su CD in formato Pdf. La tabella del bilancio riepilogativo inserita nella domanda di partecipazione deve essere prodotta separatamente anche in formato excel su supporto informatico.

Tutta la documentazione di cui ai punti A), B) e C) deve essere debitamente siglata in ogni pagina.

Art. 8
(Scelta del soggetto attuatore)

Il beneficiario che non realizza direttamente le azioni, individua uno o più soggetti attuatori tra quelli indicati all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvede all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte con valutazione comparata dei costi, sulla base di indagini di mercato.

La scelta dell'Organismo di attuazione può essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso Organismo proponente. Tali considerazioni devono essere debitamente motivate nella relazione.

La scelta può avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente e, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

Il beneficiario deve fornire, in sede di presentazione della domanda o con documentazione separata nell'ipotesi in cui la scelta venga effettuata successivamente, una dichiarazione attestante che l'Organismo di attuazione selezionato dispone dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni.

Prima della stipula del contratto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività all'Organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto secondo le modalità sopraindicate. In caso di gara, devono essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza deve riportare la data e l'ora di presentazione).

Per l'Organismo prescelto deve essere prodotta la certificazione di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 7 paragrafo C).

Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'Organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

Il beneficiario, può affidare all'Organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

Art. 9
(Valutazione delle proposte)

Il Gruppo di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari, esamina la documentazione presentata, procede all'esame delle proposte ed all'assegnazione del punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 10 e propone la graduatoria dei progetti.

Il Gruppo effettua la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il Gruppo può richiedere all'Organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede ad approvare la graduatoria con proprio atto e a trasmetterla ad AGEA e al Ministero.

Art. 10
(Criteri di priorità)

I progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri di priorità che prevedono l'assegnazione del rispettivo punteggio indicato:

Rappresentatività della produzione vinicola del beneficiario

Superiore al 3% e fino al 10% della produzione regionale di vino a Denominazione di Origine e Indicazioni Geografiche (DO e IG)	4
Superiore al 10% e fino al 20% della produzione regionale di vino a DO e IG	6
Oltre il 20% della produzione regionale di vino a DO e IG	8

Ulteriore percentuale di confezionamento o d'imbottigliamento rispetto a quella richiesta quale requisito di accesso

Fino al 10% della produzione	4
Superiore al 10 e fino al 20% della produzione	6
Oltre il 20% della produzione	8

Ulteriore produzione esportata rispetto a quella richiesta quale requisito di accesso

Fino al 10%	4
Superiore al 10% e fino al 20%	6
Oltre il 20%	8

Richiesta di contributo inferiore rispetto a quello massimo concedibile

Inferiore al 50% e fino al 45%	4
Inferiore al 45% e fino al 40%	6
Inferiore al 40%	8

Progetti che promuovono un maggior numero di denominazioni collettive regionali (DOC, DOCG e IGT)

Comprese fra 5 e 10	4
Comprese fra 11 e 15	6
Oltre 15	8

I progetti pluriennali approvati in precedenti annualità ed in corso di esecuzione hanno priorità assoluta rispetto ai nuovi progetti. In presenza di più progetti pluriennali, nella formulazione della graduatoria si terrà conto del punteggio originariamente attribuito.

Non accedono ad alcuna priorità i soggetti che abbiano rinunciato al contributo previsto dalla misura in una delle due annualità precedenti.

**Art. 11
(Varianti)**

Non sono ammesse varianti che modifichino i Paesi, il prodotto promosso e le modalità di promozione (fiere, seminari, gdo, ecc.).

Non sono oggetto di autorizzazione espressa le varianti alla ripartizione delle spese nel limite del 10%, per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente.

Qualora l'Organismo proponente necessiti di apportare varianti superiori al limite del 10% di cui al punto precedente, deve essere presentata al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali richiesta motivata, almeno 15 giorni prima della realizzazione delle azioni previste, secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al presente avviso.

Le varianti ritenute ammissibili sono approvate con atto dirigenziale, previo esame del competente Gruppo di valutazione.

**Art. 12
(Elenco dei Paesi e delle macro aree)**

Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'Allegato 7 al presente avviso.

**Art. 13
(Materiale informativo)**

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione del progetto, devono, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - Via XX Settembre n. 20 – 00185 ROMA, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Art. 14
(Logo/messaggio comune)

Tutti i materiali realizzati per ciascuna azione devono essere contrassegnati con un logo/messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo, definito con apposito provvedimento ministeriale che ne disciplina le modalità per l'utilizzo nelle varie forme grafiche, a cui si fa rinvio.

Art. 15
(Stipula del contratto)

Per i progetti approvati è stipulato un contratto tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari, redatto secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'Allegato 6 al presente avviso.

Art. 16
(Controlli)

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati dall'Organismo Pagatore AGEA.

Art. 17
(Erogazione del finanziamento)

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale deve essere trasmesso l'estratto conto mensile all'Organismo Pagatore AGEA.

Concluse le iniziative previste dal contratto, il beneficiario presenta istanza di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA corredata dalla relazione annuale e dalla documentazione delle spese sostenute.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata al Ministero e alla Regione - Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni devono essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si deve far riferimento a quanto disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA

Progetti di promozione sui mercati dei Paesi terzi finanziati dal Programma nazionale di sostegno del settore del vino ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008

1. Scheda di identificazione del progetto

Titolo del progetto:	
Organismo competente(i):	Regione Emilia-Romagna
Organizzazione(i) proponente(i):	(Denominazione)
Organismo(i) di attuazione:	(Denominazione)
Tipo di misura:	
Prodotto(i):	
Paesi terzi destinatari	
durata:	
Bilancio totale:	

2. Dati relativi al beneficiario**2.1 Presentazione**

Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente

Qualora la proposta sia presentata da più organizzazioni, indicare l'organizzazione responsabile del coordinamento del progetto.

3. Organismo(i) responsabile(i) dell'attuazione

(Se è il medesimo soggetto proponente non è necessario compilare questa parte)

3.1 Descrizione della procedura di gara: calendario previsto, criteri di selezione dell'organismo

Numero di inviti effettuati e offerte ricevute e criteri di scelta del soggetto attuatore.

3.2 Presentazione dell'Organismo attuatore

Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente (dell'organismo o degli organismi attuatori)

4. Precisazioni relative al progetto**4.1 Mercato (mercati) a cui è destinato il progetto****4.2 Prodotti coinvolti****4.3 Durata: 12-24-36 mesi**

4.4 Indicazioni circa il proseguimento di un progetto precedente**5. Descrizione del progetto****5.1 Contesto generale e Strategia**

Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari e le motivazioni specifiche che giustificano l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato

5.2 Obiettivi**5.3 Destinatari****5.4 Temi trattati****5.5 Contenuto dei messaggi da diffondere in relazione alle specifiche azioni intraprese****5.6 L'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;****5.7 Crono programma complessivo delle azioni per Paese e per annualità****Paese e anno**

Azione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic

5.8 Azioni

Per ciascun Paese descrivere l'azione e proporre il preventivo dei costi secondo lo schema sotto riportato, attenendosi a quanto previsto dall'Allegato III allo schema di contratto (Allegato 6).

Paese

AZIONE	VOCI COSTO	DI	NUMERO UNITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
TOTALE					

Bilancio riepilogativo

Tabella di sintesi per Paese, azione e anno

Bilancio riepilogativo anno				
Azioni/Paesi	Paese 1	Paese 2	Paese 3	Totale
Azione 1				
Azione 2				
Azione 3				
Azione _				
Totale				
Voci dei costi generali				
Cauzione buona esecuzione				
Compenso soggetto attuatore (max 13% del totale complessivo)				
Spese generali (max 4% del totale complessivo)				
Eventuale costo di misurazione dei risultati (max 3% del totale complessivo)				

La presente tabella deve essere fornita anche in formato elettronico excel

6. Piano di finanziamento

Ripartizione fondi	Anno I	% di contribuzione	Anno II	% di contribuzione	Anno III	% di contribuzione	totale fondi
Fondi quota regionale							
Organizzazione proponente							
totale		100		100		100	

Allegati:

(Documentazione prevista nell'art. 7 delle disposizioni regionali e nell'art. 8 delle medesime disposizioni per quanto concerne il soggetto attuatore se già prescelto in sede di presentazione della domanda)

data.....

firma del legale rappresentante

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva
(Art. 46- 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritt
 Nato/a a il
 residente in via.....
 codice fiscale n.
 in qualità di legale rappresentante dell'Organismo proponente (denominazione)
 con sede in via.....

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

in relazione al progetto presentato in risposta all'avviso pubblico regionale relativo alla presentazione di progetti di promozione nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore del vino

dichiara che l'Organismo proponente:

- nei casi previsti dalle lettere a), b), e c), dell'art. 2 delle disposizioni regionali applicative della Misura, rappresenta il _____% della produzione regionale calcolata sulla base della media della produzione risultante dalle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni;
- nei casi previsti dalle lettere d), e), e g), dell'art. 2 delle disposizioni regionali applicative della Misura, nella campagna viticola precedente alla presentazione del progetto ha confezionato il _____% della propria produzione corrispondente a n. _____ bottiglie e nella medesima campagna ha esportato per un valore complessivo di € _____ pari al _____% del totale prodotto;
- non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto nel medesimo Paese per le medesime attività;
- possiede le necessarie capacità tecniche e finanziarie per l'attuazione diretta del progetto (da rendere solo nel caso in cui il proponente attui direttamente il progetto);
- non si trova in nessuna delle situazioni o condizioni previste all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare;
- è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e con le norme ed il c.c.n.l. di categoria per i lavoratori dipendenti;
- non è stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/2001 che impediscono di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come stabilito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
- è in regola con le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dispone di una propria struttura idonea a garantire il monitoraggio sull'attività di attuazione delle azioni previste nel programma da parte dell'Organismo di attuazione prescelto o che verrà prescelto;

dichiara altresì:

- che nessuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza dell'Organismo proponente si trova in alcuna delle condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione di appalti come previsto dall'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;
- di accettare tutte le norme e condizioni contenute nell'avviso regionale;
- che il programma presentato non ha beneficiato e non beneficerà di altri finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- di impegnarsi a presentare, successivamente alla eventuale approvazione del programma presentato, il documento unico di regolarità contributiva (Durc), di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del d.l. n. 210/2002, come convertito dalla l. n. 266/2002;
- di essere a conoscenza e di prendere atto che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni;
- di essere a conoscenza e di prendere atto che potranno essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, introdotto dal decreto legge 3 ottobre 2006, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, par. 9 e successive modificazioni e integrazioni;
- che l'Organismo di attuazione _____ con sede legale in via _____ prov. _____ C.F. _____ dispone dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dal Regolamento (CE) n. 555/2008 (*dichiarazione eventuale solo se il soggetto è già prescelto in sede di presentazione della domanda*);
- che i costi delle azioni proposte nel progetto non sono superiori ai correnti prezzi di mercato.

data

firma del legale rappresentante

.....

.....

allegare fotocopia integrale (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

*Analisi dei costi delle eventuali nuove azioni e delle azioni variate**PAESE*

<i>AZIONE</i>	<i>VOCI COSTO</i>	<i>DI</i>	<i>NUMERO UNITA'</i>	<i>COSTO UNITARIO</i>	<i>COSTO TOTALE</i>
<i>TOTALE</i>					

Prospetto di finanziamento a seguito di variante

Programma approvato			Richiesta di variante			
Azioni	€ totale	% sul totale	Azioni	€ totale	% sul totale	Differenza €

Data.....

Firma del legale rappresentante

.....

ALLEGATO 4

Carta intestata dell'istituto bancario

Data

Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali
Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Oggetto: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi terzi. Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio modificato da Reg. (CE) n. 491/2009, Reg. (CE) della Commissione n. 555/2008.

Avviso pubblico della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione n.....

Importo del Programma Euro

Lo scriventedichiara che l'Organismo proponente

con sede legale in via..... C.F.

ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del programma di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei Paesi Terzi indicato in oggetto.

IL DIRETTORE

ALLEGATO 5

Carta intestata dell'Istituto bancario

Data

Spett.le

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali
Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Oggetto: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi terzi. Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio modificato da Reg. (CE) n. 491/2009, Reg. (CE) della Commissione n. 555/2008.

Avviso pubblico della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione n.....

Importo del Programma Euro.....

Lo scrivente dichiara che l'Organismo attuatore

con sede legale in via C.F.....

dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni,
secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 555/2008.

IL DIRETTORE

ALLEGATO 6

CONTRATTO TIPO

Tra:

l'Organismo Pagatore AGEA -Via Palestro n. 81 - 00185 Roma in appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del presente contratto, da **(nome, indirizzo)**.....
da una parte,

e

(nome, indirizzo della sede sociale).....
in appresso denominato "il contraente", rappresentato da **(nome e titolo)**
dall'altra

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,

Visto il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008,

Vista la cauzione di buona esecuzione n..... del emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all'allegato V del presente contratto,

è stato convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il contraente si impegna a eseguire le azioni aventi per oggetto:
.....,
le quali sono definite nella proposta del contraente del, modificata con lettere del, che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).

Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.

Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente, l'ente esecutivo e i suoi eventuali subappaltatori non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.

2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all'articolo 4 del regolamento attuativo. Le eventuali modifiche, approvate figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.

Il presente contratto non può essere modificato durante i tre mesi che precedono la fine dell'ultima fase di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità nazionale competente può autorizzare una deroga.

Articolo 2 – Durata

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.
2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto è suddivisa in (una/due/tre) fasi di uguale durata e, comunque, ogni fase non potrà scadere oltre il dell'anno successivo a quello della stipula del contratto.

Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.

3. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 sono realizzate nel corso delle diverse fasi del programma a partire dalla data di entrata in vigore del contratto e si concludono alla data di scadenza della prima/seconda/terza fase, come specificato al precedente punto 2.
4. Il contratto si estingue dopo il pagamento del saldo dell'ultima fase.

Articolo 3

Partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese di ciascuna fase del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1, a concorrenza:
 - di euro, per la prima fase;
 - di euro, per la seconda fase;
 - di euro, per la terza fase **(completare in base alla durata del contratto e in funzione delle percentuali massime autorizzate).**

Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi del Regolamento CE 491/09.

2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 per ciascuna fase del contratto non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nell'offerta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.
3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 viene ridotta in misura proporzionale.

Articolo 4 – Esecuzione delle azioni

1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. Il contraente assume il personale necessario per il controllo e la sorveglianza dell'esecuzione delle azioni previste dal programma.
2. Il contraente comunica all'autorità nazionale competente i contratti stipulati con gli enti esecutivi, nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione di un'azione e il nome degli eventuali consiglieri o consulenti. [Gli eventuali contratti con subappaltatori devono essere approvati per iscritto dall'autorità nazionale competente prima di essere conclusi.]¹
3. Il contraente inserisce nei contratti conclusi con l'ente o gli enti esecutivi tutte le clausole necessarie affinché l'autorità nazionale competente possa esercitare, nei confronti degli enti esecutivi, gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.
4. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 10%, per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente, accettata e allegata al contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le modalità di promozione (fiere, seminari, gdo, ecc.) .
5. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per gli enti esecutivi e gli eventuali subappaltatori:
 - a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
 - a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
 - a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato, ai sensi del Regolamento 491/09, al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto, conformemente all'allegato IV; il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.
6. Trenta giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle azioni previste redatto secondo il modello dell'allegato VII. In caso di cambiamenti rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.

La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi dell'azione o delle azioni in questione.

7. Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.

¹ Le frasi tra parentesi quadre sono facoltative.

Sarà cura dell'organismo proponente di trasmettere con immediatezza all'AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.
2. Il contributo della Comunità europea di cui al Regolamento CE 491/09 a valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente.
Nome della banca:.....
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:.....
Designazione esatta del titolare del conto:
Numero del conto, compresi i codici bancari (*codice IBAN*):.....
3. Il contraente s'impegna:
 - a pagare le spese presentate dagli enti esecutivi entro i termini legali, prima di chiederne il rimborso all'autorità nazionale competente;
 - ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.
4. Le domande di pagamento da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto, sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VIII di cui al presente contratto, da una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati e sono presentate in maniera conforme all'allegato III, lettera D del presente contratto. Alle domande deve essere allegata copia delle fatture e dei documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.
Il contraente ha la facoltà di richiedere per il primo anno (entro il mese successivo alla stipula del contratto) e per ciascuno degli anni successivi (entro il mese successivo al 15 ottobre), una anticipazione del contributo:
 - Nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
 - Nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
Ove il contraente non acceda all'anticipo del contributo, o acceda all'anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all'anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.
5. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 73 del regolamento n. 796/04. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.

6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.
7. Il contraente si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del contributo spettante, una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.
8. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art. 4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, par. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento della Commissione n. 259/08.

Articolo 6 – Controlli

1. Il contraente e l'ente esecutivo o gli enti esecutivi tengono una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
2. L'autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'autorità nazionale competente, dalla Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.
3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.

Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali

1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.

Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.
2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto, segnatamente gli interessi di eventuali operazioni bancarie realizzate con il contributo finanziario della Comunità europea erogato ai sensi del Regolamento CE 491/09.

Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09.

Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati

1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente accetta che il Mippaf e le Regioni comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.
3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta del Mipaaf e delle Regioni, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.

Articolo 9 – Compensazione di crediti

1. Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.

Articolo 10 – Clausola risolutiva

1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
 - a) mancato ottenimento da parte del contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;
 - b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;
 - c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 o di altri finanziamenti pubblici.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese

le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Disposizioni fiscali

1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.
3. Se il contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
- (4. ...disposizioni fiscali dello Stato membro)

Articolo 12 – Controversie tra il contraente e i terzi

1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.
2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
3. L'autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti

In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'autorità nazionale competente.
2. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.

Articolo 15 – Allegati

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:

- Allegato I: proposta del contraente (e lettere modificative) ai sensi dell'articolo 1.
- Allegato II: bilancio ricapitolativo.
- Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche.
- Allegato IV: modalità relative alla menzione del contributo finanziario dell'Unione europea.
- Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.
- Allegato VI: modello di garanzia per l'anticipo.
- Allegato VII: modello del calendario provvisorio delle azioni
- Allegato VIII: modelli di relazioni.

FIRME

Per l'autorità nazionale competente,

Per il contraente,

Fatto a, il

Fatto a, il

<u>ALLEGATO I</u>

1. Proposta del contraente (e lettere modificative)

ALLEGATO II

Bilancio ricapitolativo ¹

AZIONI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
<i>Azione 1*</i>				
<i>Azione 2*</i>				
<i>Azione 3*</i>				
<i>Totale delle azioni (1)</i>				
<i>Spese relative alla garanzia di buona esecuzione</i>				
<i>Emolumenti dell'ente esecutivo (massimo 13 % di (1), allegato III, punto B.1.2)</i>				
<i>Misurazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5)</i>				
<i>Costi diretti totali del programma (2)</i>				
<i>Spese generali (massimo 4 % di (1), allegato III, punto A.2)</i>				
TOTALE PROGRAMMA				

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ¹
(in termini assoluti e in termini percentuali)

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
Finanziamento erogato dalla comunità europea ai sensi del Reg. CE 491/09				
Fondi nazionale quota				
Fondi regionale quota Contraente				
TOTALE				

* Compresi gli emolumenti fatturati in base a una tariffa oraria (allegato III, punto B.1.1)

¹ Queste tabelle potranno essere adeguate in funzione del programma.

<u>ALLEGATO III</u>

Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche

Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal contraente e/o dall'ente esecutivo dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:

A. Spese del contraente (spese generali e oneri finanziari)

1. Le spese generali del contraente comprendono le spese di amministrazione, di coordinamento (comprese le spese di viaggio e di soggiorno) e di gestione (compresi i costi di utilizzo del materiale informatico), nonché le spese di segreteria, contabilità, corrispondenza, affitto e quelle relative a comunicazioni, consumi correnti (quali acqua, gas ed elettricità) e manutenzione. Questi costi indiretti sono calcolati in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili in vigore nel paese del contraente.
2. Le spese generali non possono superare il 4 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni.

Tuttavia nel calcolo delle spese generali non sono prese in considerazione le spese effettive di realizzazione delle azioni eseguite direttamente dal contraente.

3. Sono imputabili le spese relative alla garanzia di buona esecuzione.
4. Le spese generali e le spese relative alla garanzia di buona esecuzione possono essere prese in considerazione soltanto:
 - se sono verificabili;
 - se non includono alcuna spesa già imputata al presente contratto in un'altra categoria di spesa;
 - se non sono a carico di un altro progetto.

B. Spese dell'Ente esecutivo

1. Emolumenti

Gli emolumenti coprono tutte le spese di personale, di concezione, di realizzazione e di gestione delle azioni. Le spese di viaggio e di soggiorno sono soggette alle regole previste al punto 2. Nella proposta, ogni emolumento deve essere presentato in uno dei due modi seguenti:

1.1. Emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine

Gli emolumenti di questa categoria sono presentati in base al costo orario (non giornaliero), al costo per azione, per mese, per categoria di personale e per persona; sono inoltre indicati la durata della prestazione, il costo unitario e il costo totale.

Nei "fogli di presenza" compilati dal personale interessato devono inoltre comparire ulteriori informazioni, quali il luogo della prestazione, il numero di ore al giorno e l'oggetto della prestazione in rapporto all'azione prevista dal contratto.

Questi documenti devono essere certificati conformi almeno una volta al mese dal responsabile del progetto o da qualsiasi altro membro responsabile del personale.

I "fogli di presenza" dettagliati devono essere disponibili e verificabili presso il contraente.

Per gli emolumenti degli esperti consultati, l'ente di esecuzione accerta che i periodi di lavoro dichiarati siano stati effettivamente prestati.

1.2. Emolumenti fatturati in base a un importo forfettario

Gli emolumenti di questa categoria non possono superare complessivamente il 13 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese del contraente (punti A.1 e A.3) e gli emolumenti di cui al punto 1.1).

1.3. Se il contraente esegue direttamente le azioni gli emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine saranno presentati come indicato al punto 1.1.

2. Spese di viaggio e soggiorno

Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:

2.1 Spese di viaggio

- biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco;
- biglietto ferroviario di prima classe;
- per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.

2.2 Spese per vitto e alloggio

- un'indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
- un'indennità di soggiorno pari a 90 euro al giorno a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).

Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.

C. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni

1. Spese per riunioni e viaggi collettivi

Qualora l'ente esecutivo organizzi viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.

2. Materiale e attrezzatura

Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.

2.1 Spese per materiale di consumo

Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:

- (a) la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
- (b) che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore presso l'ente esecutivo.

Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora l'ente esecutivo provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

2.2 Spese per materiale durevole

Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.

Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.

3. Costi di utilizzo del materiale informatico

I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi. Tali spese possono essere imputate al contratto conformemente alle regole interne dell'ente esecutivo e in base al tempo e al costo di elaborazione effettivamente richiesto dai lavori definiti nel contratto. (L'elenco dei costi di elaborazione figura nell'offerta di cui all'allegato I).

4. Spese di pubblicazione e di diffusione

Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.

5. Misurazione dei risultati delle azioni

Il bilancio del programma può includere i costi relativi alla misurazione dei risultati raggiunti dalle azioni del programma.

I costi di tale misurazione non possono superare il 3% del costo effettivo di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese generali e gli emolumenti di cui ai punti A.2 e B.1.2).

D. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi

Le domande di pagamento indirizzate all'autorità nazionale competente devono essere accompagnate da copie delle fatture e dei documenti giustificativi, che saranno classificati e registrati secondo le varie voci di bilancio figuranti nella proposta. Tutti questi documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva insieme agli importi espressi in euro.

Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale la spesa corrispondente è registrata e dichiarata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.

Per i programmi realizzati, ove previsto, il tasso di cambio utilizzato è il tasso di conversione previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione. Ai sensi di tale articolo, le spese sostenute per azioni promozionali espresse in euro nell'ambito di una procedura di gara devono essere calcolate in base al tasso di cambio dell'euro stabilito dalla Banca Centrale Europea come segue:

"Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

(...)

(d)... per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;"

Per tali programmi il tasso di cambio applicabile per i pagamenti viene debitamente descritto all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione come segue:

"Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore."

In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il subappaltatore o fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.

In caso di controllo in loco, l'autorità nazionale competente e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.

E. Spese non imputabili


Non sono considerate imputabili le spese seguenti:

- gli accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
- le spese per spostamenti in taxi o in mezzi di trasporto pubblico coperte da un'indennità diaria;
- le spese bancarie, gli interessi bancari e i premi assicurativi, ad eccezione delle spese relative alla garanzia di buona esecuzione di cui al punto A.3 del presente allegato;
- le perdite di cambio per valuta estera;
- le spese sostenute fuori dal campo di applicazione del presente contratto;
- le spese per l'acquisto del prodotto.

ALLEGATO IV

Modalità relative alla menzione del contributo finanziario di cui al regolamento CE 1234/07 e successive modifiche

1. Il materiale pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del presente contratto, devono recare l'emblema sotto riportato.



2. L'emblema deve essere chiaramente leggibile. Per i supporti audiovisivi, l'emblema e la menzione di cui sopra devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.
3. L'assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 491/09 nel materiale e nei documenti di cui al paragrafo 1 può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.
4. La menzione sopra riportata dovrà essere tradotta anche nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni o in lingua inglese.

ALLEGATO V

Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto n°

Banca

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]

Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente

e

società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di

[.....] euro (per esteso:euro),

pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dalla Comunità europea ai sensi del Reg. CE 491/09 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.

Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificata dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.

La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.

Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.

La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della restituzione del presente documento, che deve aver luogo entro [30] giorni a decorrere dall'esecuzione dell'ultimo pagamento in forza del contratto.

[Luogo/Data]

[Firma/Qualifica]_____
[Firma /Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VI

MODELLO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO

Il sottoscritto,(istituto bancario), rappresentato da, debitamente abilitato all'uso, dichiara costituire cauzione solidale a favore della società(contraente) con sede legale a per un importo di euro
(in lettere, per esteso:)

pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al 30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla ... fase del contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto [...] stipulato tra l'autorità nazionale competente e la società(contraente) concernente azioni di a favore di, quali definite nel contratto n. firmato il...

Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'autorità nazionale competente e senza dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato all'autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte della società (contraente)

La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia all'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili dell'anticipo versato dall'autorità nazionale competente sul conto bancario n. e sarà svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente al momento del recupero dell'anticipo.

L'originale della garanzia verrà restituito al sottoscritto.

Fatto a,

il

 [Firma/Qualifica]

 [Firma/Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VII

CALENDARIO PROVVISORIO DELLE AZIONI
(Articolo 4.6 del contratto)

Numero del contratto						
Nome dell'organizzazione(i) proponente(i):						
Data d'inizio del programma (Data della firma):						
Anno del programma:						
Trimestre di attività:						
Data inizio trimestre:						
Data fine trimestre:						
Termine per la trasmissione di un calendario provvisorio:						
Calendario provvisorio trasmesso il:						
<i>Le attività che hanno una durata superiore ad un trimestre, sono descritte solo nel primo trimestre.</i>						
<i>Data d'inizio</i>	<i>Data di fine</i>	<i>Tipo di attività</i>	<i>Paese</i>	<i>Città</i>	<i>Codice dell'azione previsto nel contratto</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>

ALLEGATO VIII

A. Modello per le relazioni trimestrali

Da completare da parte dell'organizzazione proponente

Relazione n.°
(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)

Organizzazione proponente :

Nome del programma :

Data della relazione :

Periodo della relazione :

Data d'inizio del programma :

Contratto (FEAGA) n. :

1. Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1
.....
2. Azione 2
.....
3. Azione 3
.....
- Azione n.
.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

2. Svolgimento del programma

Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.

3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento.

A/A	Azioni ¹	Pagamenti effettuati ²				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Totale EUR
1	Azione 1					
2	Azione 2					
3					
4					
5					

¹ Azioni descritte nell'allegato del contratto.

² Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.

B. Modello per le relazioni annuali

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

La relazione annuale consta di due sezioni :

- a) descrizione sommaria delle azioni,
- b) riepilogo finanziario.

Relazione n.

Organizzazione proponente

Nome del programma

Data della relazione

Periodo della relazione

Data d'inizio del programma

Contratto (FEAGA) n°

A. Descrizione sommaria delle azioni

Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

- 1. Azione 1
.....
- 2. Azione 2
.....
- 3. Azione 3
.....
- Azione n.
.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Attuazione del programma

- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

B. Riepilogo finanziario

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

A/A	Azioni ¹	Bilancio previsto ² EUR	Spese dichiarate ³	Bilancio previsto - spese dichiarate d=b-c	Differenza in % e=100 x (d / b)
	A	b	c	d=b-c	e=100 x (d / b)
1					
2					
3					
	TOTALE				

¹ Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.

² Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.

³ Spese dichiarate per le azioni intraprese nella fase in questione.

ALLEGATO 7

ELENCO DEI PAESI E DELLE MACRO AREE

A. Paesi

- USA
- Canada
- Sudafrica
- Australia
- Cina
- Giappone
- Islanda
- Nuova Zelanda
- Russia
- India
- Corea del Sud
- Norvegia
- Svizzera
- Turchia
- Messico
- Argentina
- Brasile
- Hong Kong

B. Zone geografiche

- PAESI BALCANICI (Ex repubblica Iugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Albania)
- PAESI EX ADERENTI ALL'UNIONE SOVIETICA (Ucraina, Moldavia, Bielorussia e Kazakistan)
- AFRICA (Libia, Sudan, Sahara Occidentale Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Namibia, Senegal e Ghana)
- AMERICA LATINA E CENTRO AMERICA (Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Costa Rica, Dominica, Grenada, Haiti, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Anguilla, Antille olandesi, Aruba, Isole Cayman, Guadalupa, Martinica, Montserrat, Porto Rico, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini americane, Belize, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Suriname, Guyana, Suriname, Cile, Perù, Venezuela, Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay)
- SUD EST ASIATICO (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar-ex Birmania -, Filippine, Singapore, Thailandia -ex Siam-, Timor Est, Vietnam, Taiwan)
- MEDIO ORIENTE (Iran, Iraq, Siria, Libano, Israele, Palestina, Oman, Yemen, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1 Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2 Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico regionale per la presentazione di progetti di promozione nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore del vino.

3 Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Istruttoria domanda di partecipazione all'avviso pubblico regionale finalizzato all'erogazione di contributi comunitari per la realizzazione di attività di informazione e promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi

4 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5 Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai componenti del Gruppo di valutazione incaricato degli adempimenti istruttori relativi al procedimento di selezione dei progetti di promozione nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore del vino, individuati quali Incaricati del trattamento e dai collaboratori del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, da AGEA (Organismo Pagatore nazionale) e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7 Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8 Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie. Responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti è il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.